

CLXVII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PUCCIONI.

SOMMARIO. *Petizioni dichiarate d'urgenza. = Discussione del disegno di legge concernente una transazione stipulata colla società Vitali, Charles e Picard per lavori di costruzione delle ferrovie calabro-sicule — Proposta sospensiva del deputato Mussi Giuseppe, contraddetta dal deputato Minervini e dal presidente del Consiglio — Opinione a questo riguardo del deputato Sella, e spiegazioni date dal presidente del Consiglio — La proposta sospensiva è respinta — Riserve del deputato Sella circa l'articolo 1, il quale è approvato dopo schiarimenti dati dal presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli 2, 3, 4 ed ultimo, in seguito ad osservazioni del deputato Englen, alle quali risponde il presidente del Consiglio. = Discussione dello schema di legge per una proroga del corso legale dei biglietti di Banca — Considerazioni del deputato Minghetti, alle quali risponde il ministro di agricoltura e commercio; e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Emendamenti del deputato Incagnoli all'articolo unico, non accettati dal Ministero e dalla Commissione, e non appoggiati — L'articolo è approvato. = Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero della marina — Tutti i capitoli di questo bilancio, e l'articolo di legge che lo riguarda, sono approvati dopo osservazioni del deputato Borghi al capitolo 21 sulla necessità di riformare il regolamento delle maestranze, e risposte del ministro per la marina. = Discussione dello stato di prima previsione della spesa pel 1878 del Ministero delle finanze — Riserve del deputato Perazzi — Sollecitazioni del deputato Sella per la distribuzione del trattato di commercio concluso colla Francia, e risposta del presidente del Consiglio — Approvazione dei capitoli di questo bilancio, e dei tre articoli di legge che lo concernono. = Comunicazione del risultamento delle votazioni fattesi nella seduta di ieri per la nomina dei commissari di vigilanza presso le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo pel culto, e della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico della provincia di Roma. = Sorteggio della deputazione incaricata di recarsi a compiere S. M. il Re pel capo d'anno. = Votazioni a scrutinio segreto sopra i disegni di legge ora discussi, i quali sono approvati; e votazione di ballottaggio per la nomina dei detti commissari. = Proposte dei deputati Marazio, Corte, e del deputato Pissavini relativamente alla proroga delle sedute — Osservazioni del presidente del Consiglio — Insistenze del deputato Marazio, appoggiate dal deputato Corte — Il deputato Del Giudice sostiene la proposta del deputato Pissavini, che è emendata dal deputato Englen, e, così modificata, acconsentita dal deputato Corte — Il deputato Pissavini mantiene la sua proposta, che, respinta dalla Camera la modificazione del deputato Englen, viene approvata.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Domanderei che fosse dichiarata d'urgenza la petizione registrata al n° 1573, colla quale

i messaggieri postali implorano un miglioramento nella loro condizione.

(L'urgenza è ammessa.)

MORPURGO. Chiedo io pure che sia ammessa d'urgenza la petizione n° 1588, con cui i farmacisti di Padova domandano che siano assicurati i loro diritti.

(È dichiarata urgente.)

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA
 TRANSAZIONE COLLA SOCIETÀ VITALI, CHARLES E PICARD
 PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FERROVIE
 GALABRO-SICULE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le votazioni di ballottaggio per la nomina di commissari di vigilanza.

Debbo per altro avvertire la Camera che le schede non sono ancora pronte per la votazione, essendo succeduto un disguido nella macchina tipografica; ma lo saranno entro il corso della seduta.

Quindi potremo procedere a questa votazione quando si passerà a quella per scrutinio segreto sopra gli altri due progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Esso pertanto porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione della transazione colla società Vitali, Charles, Picard e compagni per lavori di costruzione delle ferrovie calabro-sicule.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Mussi Giuseppe.

MUSI G. Onorevoli signori, noi ci troviamo in sede vacante. Quantunque l'illustre gerarca della Chiesa non abbia ancora abbandonata questa valle di lagrime (*Ilarità*), il nostro Ministero non è più, o almeno vive in uno stato affatto impersonale; infatti, noi non sappiamo bene se dobbiamo considerare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri come l'uomo del passato o come il presidente dell'avvenire.

Nella transazione che noi dobbiamo esaminare troviamo una ditta Charles e Picard che in un certo momento si trasforma nella ditta Picard e Charles. Questo posponimento o trasposizione di nomi crea una profonda variazione giuridica.

Politicamente noi ci troviamo con un Ministero Depretis e colleghi suoi degnissimi, che faranno luogo domani a un Ministero Depretis e N. N. In questa condizione di cose è egli possibile discutere di alcunchè nella Camera? Molti professano una opinione assolutamente negativa.

Già nella discussione dei bilanci noi, dopo aver aboliti gli ordini religiosi, abbiamo restaurato qui quello dei *Certosini*, e ci siamo sentiti imporre la regola del silenzio.

Ogni deputato che prende la parola dichiara infatti che parlerebbe, che vorrebbe dire, che si sarebbe permesso di osservare..., ma che viceversa tace, e si limita ad una dichiarazione aspettando l'avvenire. Tutti adunque siamo nell'aspettazione

del redentore che sta per nascere dopo o prima delle feste natalizie, non si sa bene. (*Ilarità*)

Ora vi pare, onorevoli colleghi, che questa condizione di cose conferisca dignità e decoro agli ordini parlamentari? Io non mi permetto una risposta, perchè non vorrei darla meno che riverente.

Nella Commissione del bilancio molti divisero suppergiù quest'ordine d'idee; e costoro intendevano di proporre un bilancio provvisorio di due o tre mesi. Prevalse però un concetto diverso; e prevalse la contraria opinione, perchè l'onorevole presidente del Consiglio del passato, del presente e dell'avvenire pretendeva, o credeva d'interpretare in senso meno rispettoso per lui questa proposta. Ora noi che non volevamo in alcun modo disdire una fiducia a chi le ultime legioni di Varo hanno conservato qualche venerando veterano, noi non abbiamo voluto ripetere il colpo contro chi era vittorioso sì, ma nella condizione di Tancredi dopo il duello con Argante.

Però la Commissione del bilancio si permise di osservare che durante questo stato di cose non era conveniente discutere leggi davanti alla Camera, e l'onorevole presidente del Consiglio cadde d'accordo su questo punto, ma fece alcune eccezioni, per le quali non fu certamente il caso di ricordare la massima che l'eccezione buona corregge la regola meno perfetta, ma temo sarà piuttosto il caso di ricordare l'eccezione che, ripetendosi, distrugge la regola.

Ed infatti, sinchè trattasi di leggi veramente urgenti, tali cioè che presentano un termine perentorio, io comprendo l'eccezione.

Se noi non ci fossimo occupati della legge concernente gli ademprivi di Sardegna, noi pregiudicavamo l'interesse di una delle gemme del Mediterraneo, di una delle regioni italiane che più ci debbono stare a cuore; se noi non prendessimo un provvedimento in merito alla circolazione fiduciaria una crisi commerciale dolorosa potrebbe funestare gli ultimi giorni dell'anno, potrebbe accrescere quel malumore che perfino il ministeriale onorevole Farini ha confessato crescere tuttodì nel paese. Provvediamo dunque tutte le volte che l'urgenza ci impone questo partito, non deliberiamo negli altri.

Ora nel caso presente si può giustificare ciò che è una violazione della regola? Perchè la regola, accettata anche dall'onorevole presidente del Consiglio, è la non discussione della legge? Ecco il punto unico che io voglio esaminare, e mi preme assai di ben sottolinearlo, perchè a me sta a cuore di non andare incontro ad una interpretazione nè estensiva nè maliziosa.

Io infatti professo un profondo rispetto e una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

intiera venerazione per tutti gli uomini insigni che eventualmente potrebbero essere in qualche guisa complicati in qualunque affare; io non esamo nel caso concreto la legge imperocchè credo non essere questo il tempo opportuno per ciò fare, però non posso a meno di ricordarmi che perfino l'onorevole presidente del Consiglio, quando la prima volta annunciò le leggi di cui domandava la votazione, non si ricordò di questo progetto; davanti alla sua mente così calma e così lucida, non lampeggiò il ricordo di questi dieci milioni che cercano di volare via dalle casse dello Stato, e solo ieri abbiamo udito con qualche meraviglia l'onorevole Depretis insistere per l'urgenza della discussione di questa legge.

Onorevoli signori, trattasi di un progetto grave, urgenza vera, perentorietà di termine, per quel poco che ne so, non mi pare di averne scorta nella relazione; vi è certo la ragione dell'interesse che decorre sulla somma, ma ogni prudente amministratore sa che, ritardando un pagamento, o si ritarda una emissione di rendita, ed una parte almeno dell'interesse viene risparmiata per questo stesso ritardo, o trattasi di danaro effettivamente esistente nelle casse, e non manca modo di farlo fruttare fino a un certo punto, non emettendo nuovi Buoni del Tesoro.

Dovremo forse accontentarci ad un tasso minore di quello che si dovrà corrispondere al creditore, questo si comprende, ma questo danno sarà di poco momento.

Vi ha però un interesse, onorevoli signori, che non si computa alla stregua delle percentuali mercantili, vi ha un alto interesse morale, quello cioè che le discussioni che si impegnano in quest'Aula si abbiano ad affrontare con calma ponderata, impiegandovi tutto quel tempo, tutta quella diligenza che urgenti e gravissimi affari altamente richiedono. Perciò io, a nome di un gruppo dei miei onorevolissimi amici dell'estrema sinistra, ho l'onore di domandare (*Rumori*) la sospensiva di questo progetto di legge, e di presentare un ordine del giorno in questo senso.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero dei lavori pubblici.* Risponderò brevemente all'onorevole deputato Mussi. L'onorevole Mussi ha fatto la storia di una conversazione che ebbe luogo in seno alla Commissione del bilancio. Se ben ricordo, di quella conversazione, per conservarle il suo carattere, non se ne fece risultare nemmeno nei processi verbali della Commissione. Trattasi dunque di un convegno intimo fra il ministro e la Commissione del bilancio, per un accordo sulla condotta dei lavori parlamen-

tari. L'onorevole Mussi ha notato che quando ieri ho annunciato alla Camera quale era, a parere del Governo, la condotta da tenersi in ordine ai lavori parlamentari, io aveva indicato due soli progetti di legge e non vi aveva compreso questo, di cui stiamo parlando.

Onorevole Mussi, la Camera sa in che modo io presi la parola.

Appena entrato nell'Aula cominciava la discussione e dovetti improvvisamente parlare e dire alla Camera quale era la condotta che il Governo proponeva si seguisse intorno ai lavori parlamentari, ed ho indicato i due progetti di legge, aggiungendo che questi erano quelli che mi si presentavano alla mente, ma ce ne potevano essere altri che mi riservava di indicare.

Vuole l'onorevole Mussi fondarsi sulla labilità della mia memoria in quella circostanza per accusarmi?

L'onorevole Mussi è troppo ragionevole per lanciare contro questo povero gerarca del passato o dell'avvenire un'accusa così infondata.

Sa l'onorevole Mussi perchè io credo che la Camera, proprio senza dipartirsi dalle regole adottate, possa occuparsi di questo progetto?

Perchè la più autorevole delle nostre Commissioni, quando si tratta di giudicare di spese, ha dichiarato, fin dal principio, che in questo progetto di legge non c'era che una semplice questione di forma.

Ora quando il giudizio di una Commissione, così autorevole come quella del bilancio, dice che se il Ministero presentava questo progetto di legge, lo presentava per un rispetto alle forme, vuole l'onorevole Mussi essere tanto formalista da chiedere per semplice forma che si sospenda la discussione?

Mi pare adunque che non vi sia dubbio, e che l'urgenza di questo progetto di legge sia abbastanza provata da una sola riflessione: sulla somma di 10 milioni contemplata da questo progetto dal 1° gennaio decorre l'interesse del 6 per cento.

Sono dunque 50,000 lire al mese, onorevole Mussi, che ci costerebbe il ritardo.

Sul merito di questo progetto di legge non c'è questione; tanto è vero che io e l'onorevole mio collega il ministro dei lavori pubblici d'allora, Zanardelli, ci siamo creduti in diritto di approvare la transazione con un semplice decreto ministeriale. E tanto è vero che il nostro ragionamento era fondato, che la suprema Corte dei conti, così gelosa custode della legge, registrò senza riserva e senza osservazioni il decreto che approvava questa transazione. E non fu che per deferenza alla Commis-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

sione del bilancio che io presentai un progetto di legge.

La transazione ebbe il voto favorevole del Consiglio di Stato; ha avuto il voto favorevole dell'avvocato generale erariale; e la Commissione generale del bilancio fu unanime nell'approvarla.

A che dunque sospendere la discussione di questo progetto di legge onorevole Mussi? Io non vedo proprio che ce ne sia alcuna ragione, e spero che verrà accolta la preghiera, che forse per l'ultima volta il gerarca del passato indirizza alla Camera.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Minervini.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Io sono contrario alla proposta sospensiva messa innanzi dall'onorevole mio amico Mussi.

Io credo che l'onorevole Mussi, recedendo dalla sua ostilità, verrà al nostro parere.

È indubitato che arbitri, tribunali e Corte dei conti, tutti unanimemente hanno approvata la transazione. Qual è l'unica speranza che possa ancora balenare alla mente dell'onorevole Mussi? Che la Corte di cassazione possa annullare codesta transazione? Ma io gli domando: in una questione di apprezzamento di fatti, che cosa può fare la Corte di cassazione?

Io soggiungo che, se questa convenzione è stata approvata dall'ex-ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Zanardelli, col quale certo l'onorevole Mussi non potrà essere in disaccordo, voglio sperare che lo screzio che in questa Camera si è manifestato non giunga fino al punto che l'onorevole Mussi possa riprovare l'operato dell'onorevole Zanardelli, al quale io sono egualmente amico.

Quando il Ministero competente, cioè quello dei lavori pubblici, e massime retto dallo Zanardelli, amico dell'onorevole Mussi, e che si suppone voglia il bene del paese, ha approvato; il presidente del Consiglio, come ministro delle finanze e dei lavori pubblici ad un tempo, ha approvato e viene proponente, la Corte dei conti ha registrato il decreto; che vorremo di più noi chiamati a giudicare della proposta ministeriale? Ma, domando io, dove andremo noi facendo questioni di codesto genere sopra principii che sono tutt'altro, a mio modo di vedere, che quelli del bene del paese? Poichè le questioni personali, signori, sono un veleno delle Assemblee, ed io me ne tenni sempre lontano, e pure sono 17 anni che siedo in Parlamento. Ed io credo che l'onorevole Mussi, con quel suo accorgimento e col senno che io gli ho sempre riconosciuto, vorrà ritirare la sua proposta sospensiva, e quando nol faccia, mi duole, voterò contro, e prego la Camera a fare altrettanto.

Detto queste poche ragioni per le quali appoggio la proposta ministeriale, prego la Camera a votarla senz'altro, respingendo la proposta dell'onorevole mio amico Mussi, qualora non s'induca con i suoi amici a ritirarla.

SELLA. Signori, io era anche tra coloro i quali opinavano che la discussione di questo progetto di legge dovesse essere differita; ma siccome il presidente del Consiglio, incaricato della formazione del nuovo Gabinetto, ha dichiarato che aveva delle gravi ragioni per desiderare che questa discussione si facesse prima che la Camera si aggiornasse, per mia parte e per parte anche dei miei amici abbiamo creduto di non opporci a questa domanda del presidente del Consiglio.

Noi eravamo anche d'avviso che, una volta dichiarata la crisi ministeriale, per gli stati di prima previsione che ancora rimanevano a discutersi non se ne concedesse che l'esercizio provvisorio, avviso, del resto, sussidiato da precedenti parlamentari.

Per esempio, vi è stata una crisi ministeriale nel dicembre 1865, proprio in condizioni molto analoghe all'attuale, perchè era incaricato di formare il nuovo Gabinetto quello stesso personaggio che presiedeva il Gabinetto precedente. La Camera non accordò allora che due mesi di esercizio provvisorio.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio ci ha fatto osservare che un simile voto poteva parere un'esautorazione della posizione sua, come incaricato della composizione del Gabinetto, e ciò non era nell'interesse dello Stato in momenti di cui la gravità non sfugge a nessuno, anche fuori d'Italia.

Ora non solo noi non intendiamo far nulla di nocivo allo Stato, ma neppure far cosa che infirmi in modo alcuno la posizione di chi ha lo spinoso e delicato incarico di comporre un Gabinetto. Indi è che abbiamo ritirato la nostra proposizione ed abbiamo aderito a che si votassero gli stati di prima previsione anzichè gli esercizi provvisori.

Per le stesse ragioni abbiamo desistito da ogni obiezione a che la legge che approva la transazione Vitali, Charles, Picard e Comp. venisse in discussione e quindi oggi voteremo perchè si prenda un partito in proposito.

MINISTRO PER LE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI. Se io ho dichiarato nella Commissione del bilancio che la votazione dei bilanci era un semplice voto amministrativo, e che la votazione di alcuni progetti di legge ch'io riteneva urgente dovesse farsi, perchè altrimenti poteva pregiudicarsi la situazione politica di chi è incaricato della formazione del Gabinetto, ciò avvenne perchè io nel giorno precedente senza contraddizioni della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Camera aveva chiesto che si procedesse nella discussione dei bilanci, ritenendo sempre il voto come semplicemente amministrativo.

Però io non posso dimenticare di essere internamente ministro delle finanze.

Per tutti i progetti di legge che implicano questioni politiche (la Commissione del bilancio deve farmene fede) sono stato prontissimo ad accettarne la sospensione; ma dove o l'interesse della finanza o l'andamento dei pubblici servizi lo richiede, io ho creduto che fosse mio dovere l'insistere presso la Commissione del bilancio e presso la Camera affinché si procedesse alla votazione dei bilanci e di questi progetti di legge. Perciò io dissi che implicitamente, se la Camera avesse diversamente deliberato, chi era incaricato della formazione del Ministero, veniva anche più o meno diminuito nella sua autorità.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Niun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Prima però di passare alla discussione dei capitoli darò comunicazione alla Camera di un ordine del giorno che è stato presentato alla Presidenza, il quale è del tenore seguente:

« La Camera, ritenuto che il progetto di legge recante la transazione colla società Vitali, Charles, Picard e Comp. non riguarda alcun pubblico servizio e che la ritardata approvazione del medesimo non potrebbe recare alcun danno al regolare andamento dell'amministrazione, ne rinvia la discussione e passa all'ordine del giorno. »

Sono sottoscritti gli onorevoli: Meyer, Marcora, Mussi Giuseppe, Maiocchi, Aperti, Friscia, Saladini, Bertani Agostino, Antongini e Cadenazzi.

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato?

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Coloro che approvano quest'ordine del giorno, sono pregati di alzarsi.

(Si fa la prova.)

ROMANO GIANDOMENICO. La controprova.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la controprova...

Molte voci. No! no! (*Vivi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Scusino, è di diritto.

Coloro che non approvano l'ordine del giorno, sono pregati di alzarsi.

(L'ordine del giorno è respinto.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvato l'atto stipulato addì 17 agosto 1877 tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze ed il cavaliere Filippo Vitali, come

gerente liquidatore della società Vitali Charles, Picard e Compagni, col quale atto vengono transatte e risolte tutte le controversie insorte tra l'amministrazione pubblica e la predetta società Vitali e Compagni, in dipendenza della costruzione delle ferrovie calabro-sicule, contemplate nella legge 31 agosto 1868, n° 4587. »

SILLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SILLA. Avrei desiderato esporre alcune considerazioni sopra questa transazione, onde dimostrare in quali condizioni viene facilmente a trovarsi lo Stato dirimpetto alle grandi società ferroviarie, imperocchè ora accade che per un lavoro di 38 o 40 milioni la società costruttrice domanda niente meno che 32 milioni per pretesi maggiori lavori fatti, e lo Stato sostiene dal canto suo che la società ha fatto per 10 milioni di meno di ciò a cui erasi impegnata. In altre parole, la vertenza dà luogo a questi numeri: contratto per 100. La società dice che ha fatto per 180, il Governo sostiene che non ha fatto che per 70 a 75 per cento. Sono quindi intervenute le sentenze e le transazioni che conosciamo. Ma, signori, non credo opportuno d'entrare ora in queste gravi considerazioni. Mi riservo di esporle quando venissero davanti alla nostra discussione altre concessioni ferroviarie, sui pericoli delle quali mi sembrasse di dover chiamare l'attenzione della Camera.

CRISPI. Lo faccia ora, onorevole Sella, non si riservi, poichè ella è in causa in quest'affare. (*Bene! a sinistra*)

SILLA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Giudichi la Camera chi tra l'onorevole Crispi e me sia personalmente in causa nella questione che ci sta davanti.

CRISPI. Lei è la causa di questi disastri.

MINISTRO PER LE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI. Mi permetterò di fare una semplice osservazione all'onorevole Sella.

È riservata, chi può negarlo? all'onorevole Sella tutta la sua libertà nel giudicare le convenzioni, ma su questo punto gli ricorderò un fatto. Vi fu un'altra società di ferrovie, la società delle ferrovie liguri, che si è trovata nella condizione della società Vitali e C. Erano al Ministero l'onorevole Sella ed i suoi amici. Quei ministri si sono presentati alla Camera con un progetto di legge, domandando una maggiore spesa di 8,800,000 lire. E notate che trattavasi di un'opera che era stata valutata 100 milioni, e che era costata quasi 150 milioni, e prevedevansi dover costare 170 o 180 milioni, come in-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

fatti è avvenuto; io prestai il mio appoggio all'onorevole Sella, e la legge fu approvata.

Onorevole Sella, in fatto di convenzioni ferroviarie mi pare che, se vi è stata colpa nel passato, la minima parte fu di chi ha l'onore di parlare in questo momento alla Camera; se questa legge che discutiamo è una conseguenza del passato; se c'è in essa un peccato originale che fruttò allo Stato una spesa maggiore di 10 milioni, di cui dobbiamo caricare il bilancio dello Stato, questo peccato originale deve attribuirsi ad un'amministrazione della quale io era avversario.

Io ricorderò inoltre che ho fatto nella Camera tutto ciò che poteva fare un deputato per impedire l'approvazione della legge del 1868, che è l'originale peccato di cui ho parlato.

Erano ministri i suoi amici, onorevole Sella, a quell'epoca, fra i quali ricorderò l'onorevole Cantelli, e fu mio malgrado che quella legge fu votata.

Dunque non fu mia colpa se io allora, a fatto compiuto, ho prestato il mio appoggio all'onorevole Sella perchè la Camera votasse la legge della spesa maggiore per la ferrovia ligure.

L'onorevole Sella dice che acconsente questa volta, ma non per le stesse ragioni per le quali io acconsentiva allora: io mi sono regolato con lui in modo assai diverso da quello, con cui egli ora si regola con me.

SELLA. Ciò che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio viene pienamente a confermare il mio pensiero, cioè che, le convenzioni siano fatte da Tizio, da Caio, o da Sempronio, siano fatte dai ministri passati, presenti o futuri, è sempre da temersi che si giunga a conclusioni poco gradite come quelle sulle quali siamo chiamati oggi a mettere la sabbia.

Io ho dovuto fare il Cirineo e difendere alla Camera la convenzione relativa alla liquidazione a cui ha fatto allusione l'onorevole presidente del Consiglio, ma posso assicurare la Camera che fu fin d'allora che mi venne in mente il pensiero che ho testè esposto. Io mi riservo di parlare non per fare recriminazioni, ma colla fiducia che il passato debba servire di norma all'avvenire, giacchè credo che la storia deve essere maestra delle nazioni, almeno delle nazioni savie. Questo, e non altro è lo scopo mio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 1 che rileggo:

« È approvato l'atto stipulato addì 17 agosto 1877 tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze ed il cavaliere Filippo Vitali, come gerente liquidatore della società Vitali, Charles, Picard e Compagnoni, col quale atto vengono transatte e risolte tutte le controversie insorte tra l'ammini-

strazione pubblica e la predetta società Vitali e Compagnoni, in dipendenza della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, contemplate nella legge 31 agosto 1868, n° 4587. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la esecuzione dell'atto di cui sovra è autorizzata la spesa straordinaria di dieci milioni di lire, la quale sarà iscritta al capitolo 146 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1878. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le somme che per effetto del succitato atto di transazione fossero a recuperarsi dalla società Vitali, Charles, Picard e Compagnoni, saranno introitate al capitolo 58, già iscritto per memoria nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878. »

ENGLÉN. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. Io desidererei di avere una spiegazione sulla differenza che vi è fra la relazione della Commissione e quella del Ministero.

Le 600,000 lire per tassa di ricchezza mobile, alle quali si riferisce il quarto articolo, secondo la Commissione, farebbero parte di quel tale milione che il Ministero non pone nel passivo: secondo il Ministero poi queste 600,000 lire sono un di più, giacchè il milione intero lo ha nei valori depositati per cauzione.

In altri termini, il Ministero dice: il milione io lo prenderò sui valori occorrenti per la differenza fra la somma di 11 milioni da pagarsi alla Società, ed i 10 milioni che chieggo con la legge presente io li prenderò sulla somma depositata per cauzione; la Commissione dice: da questo milione si prenderà per lire 600,000 dalla tassa sulla ricchezza mobile, il resto dai depositi.

Chieggo una spiegazione su ciò.

MINISTRO PER LE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI. Realmente la osservazione dell'onorevole Englen è giusta; ma qui è occorsa una svista per parte della Commissione del bilancio.

La Commissione, dopo avere annunziato che ci erano altre attività che spettano alla ditta Vitali, oltre le 34,500 lire di rendita di cauzione che sta depositata nelle casse dello Stato, non ha forse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

avuto il tempo di appurare in che consistono le altre attività.

Ora la cosa sta in questi termini: lo Stato ha un credito che adesso diventa esigibile di lire 600,000, le quali non diminuiscono la somma di 11 milioni punto, perchè sono iscritte nell'attivo del bilancio per lire 400,000, e le lire 200,000 costituiscono un provento eventuale straordinario. Sarà un tanto meno dei 10 milioni a pagarsi; ma, essendo stanziati nel bilancio attivo, non influiscono sulle somme a pagarsi che per le lire 200,000 che sono interessi decorsi.

Ma vi ha un milione che riduce da 11 a 10 la somma da pagarsi, e questo milione consiste in questi valori: 34,500 lire di rendita di cauzione, più 500,000 lire in Buoni del Tesoro, sui quali anzi sono già decorse 17,000 lire di interessi. Cosicchè il milione è coperto, non già dalle 400,000 o 600,000 lire di tassa arretrata di ricchezza mobile, che in parte figurano nel bilancio attivo, ma da una parte dalle 34,500 lire di rendita, e dall'altra dalle lire 500,000 di Buoni del Tesoro, senza contare gli interessi dei valori che spettano a questa ditta e stanno depositati nelle casse dello Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 4 di cui do nuovamente lettura.

« Art. 4. Le somme che per effetto del succitato atto di transazione fossero a ricuperarsi dalla società Vitali, Charles, Picard e Comp., saranno introitate al capitolo 58, già iscritto per memoria nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878. »

(È approvato.)

Si procederà più tardi allo squittinio segreto sull'intero progetto di legge.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca.

Do lettura del progetto:

« *Articolo unico.* Il corso legale dei biglietti dei sei istituti d'emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2°), è prorogato fino al giorno 30 giugno 1878. »

La discussione generale è aperta.

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. La situazione parlamentare e le di-

missioni del Ministero anche qui ci pongono nella condizione di non potere discutere a fondo questo progetto di legge.

Per conseguenza, non è il caso di esaminare se si poteva, se si doveva fare qualche altra cosa prima, come e perchè siamo giunti a questo punto; non è il caso di confrontare questo fatto con le dichiarazioni altre volte fatte dagli onorevoli ministri, e mostrarne le contraddizioni.

Io parto da questo punto, che il Ministero avendo proposto la proroga del corso legale ai biglietti di Banca, deve avere riconosciuto che ciò sia indispensabile, e per conseguenza non discuterò neppure questa proposizione, e accetterò la necessità di questa proroga.

Ma, giunto a questo punto, io dico: se voi credete veramente indispensabile il prorogare il corso legale, ed io con voi lo credo, la proroga di sei mesi mi sembra una cosa per la sua brevità assolutamente vana e di nessun vantaggio.

Non avvantaggia il commercio, perchè è evidente che se le Banche hanno ristretto la loro circolazione, esse non la riallargheranno per doverla ancora restringere fra due o tre mesi di nuovo.

Non avvantaggia gli istituti perchè non possono affidarsi in un così breve periodo di proroga.

Finalmente non è utile al Governo nè al Parlamento perchè se è vero che qualche provvedimento di legislazione bancaria debba presentarsi, come dice la relazione del ministro, questo provvedimento non può essere discusso dalla Camera e dal Senato e convertito in legge, entro termini di tempo così ristretti.

E notinsi le parole della relazione, colle quali dice che, anche fatta la legge, occorre un certo stadio di preparazione. Per tutte queste ragioni, dico che è assolutamente vano lo sperare che sei mesi bastino al fine che vuol conseguirsi.

Aggiungerò di più che dovendo stabilire una proroga, il fare coincidere la cessazione del corso legale col momento della liquidazione semestrale, mi pare poco provvido, e che sarebbe molto meglio che questa cessazione avesse luogo in un altro periodo che quello nel quale si liquidano tutti gli affari.

Io pertanto per non prolungare una discussione mentre la Camera è impaziente di finire, e senza entrare nel fondo della questione, dico, che, posta la necessità della proroga del corso legale, sarebbe molto desiderabile che questa proroga fosse assai più lunga di quello che è data, perchè tale quale è riesce inutile e non può altro aspettarsene se non che il Ministero nuovo fra tre o quattro mesi debba venirne a proporre un'altra: che la medesima non porterà nessun vantaggio al commercio nè agli isti-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

tuti, e non permetterà di stabilire per legge quei provvedimenti che occorrerebbero, sì che, a mio parere, volendo realmente fare qualche cosa di pratico, conviene dare una proroga più lunga di quella che è data qui, e fare che essa non coincida colle scadenze semestrali.

Queste cose mi sembrano di tanta evidenza che io non insisto; tutti coloro che si intendono di queste materie ne saranno persuasi.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Accetto l'avvertenza dell'onorevole Minghetti di non fare in questo momento la discussione se si poteva far diversamente intorno alla materia della circolazione. Io dichiaro che in qualunque banco mi troverò più tardi, sarò pronto in altro tempo di provare che in causa di fatti e di condizioni indipendenti dalla volontà del Governo non fu possibile fare diversamente di come si è fatto.

Questa osservazione mi dispensa dal sostenere e provare, come facilmente potrei, l'armonia del presente progetto di legge di nuova proroga con le dichiarazioni di circa diciotto mesi fa. Allora si aveva ragione di sperare che la legge normale del riordinamento della circolazione avrebbe avuto effetto entro il 1877. Ciò non poté compiersi, ma altre leggi di non minore importanza non poterono ancora essere condotte in porto; e la disarmonia apparente cessa appunto per la sopravvenienza di fatti e di circostanze che impedirono di compiere ciò che nell'andamento ordinario delle cose si credeva e si doveva credere che regolarmente sarebbe seguito. E rammenterò all'onorevole Minghetti, che nel 1876 gli avvenimenti perturbatori, anche d'ordine internazionale, i quali più tardi e lungo il 1877 si sono manifestati, non erano nemmeno in prospettiva.

Ringrazio l'onorevole Minghetti che non vuole discutere la necessità della proroga, ma, ad evitare che qualcuno possa crederla non necessaria, io non annoierò la Camera leggendo l'elenco delle parecchie decine di Camere di commercio che la reclamarono, ed accennando alle istanze di alcune Banche di circolazione.

Tempo per la proroga. Se fosse dipeso da me, non avrei domandato proroga; e se più tardi, quando se ne mostrò il bisogno, fossi stato sicuro di avere la legge del riordinamento della circolazione entro il marzo, l'avrei domandata solo per tre mesi.

E però l'economia del tempo è coordinata al compimento di un solo fatto di semplice carattere legislativo, non d'indole amministrativa. Se il Parlamento sarà ben disposto a discutere presto la legge sul riordinamento dei Banchi e della circolazione propria dei medesimi, la quale legge, secondo dichiarò l'onorevole presidente del Consiglio allora-

quando presentava la proposta di proroga, deve essere sottoposta alla Camera, se il Parlamento sarà disposto a discutere presto l'accennata legge, mi pare che riesca, non dirò impossibile, ma nemmeno difficile che entro il primo trimestre si abbia la legge.

MINGHETTI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. E siccome tale legge può andare immediatamente in esecuzione e può avere il suo periodo che, del resto, non deve essere lunghissimo pel passaggio dal corso legale al corso fiduciario, ne viene di conseguenza che i chiesti sei mesi non sono pochi. Del resto, il termine di sei mesi è stato fissato in vista anche della stagione parlamentare, e siccome d'ordinario il Parlamento si chiude entro il mese di giugno, così era bene di proporre una legge che non avesse sembianza di voler rimandare alle calende greche la cessazione urgentissima del corso legale, domandata da alti interessi di economia, e di credito, e di finanza.

E malgrado che l'onorevole Minghetti sia dispostissimo ad offrire un tempo anche più lungo, io credo che il Governo farebbe bene ad attenersi a quello che ha domandato, appunto perchè nel Governo dovrebbe pure sempre essere fermissima la opinione e il proposito di andare innanzi nel propugnare la legge di riordinamento della circolazione e metterla in atto anche prima del 30 giugno, affinchè gli istituti di circolazione si trovino in istato di subire la trasformazione anche con loro utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. È evidente che io non posso rispondere sopra questo tema perchè ignoro di quale legge si tratti.

Ho visto nella relazione che si parla di provvedimenti legislativi, ma quali sieno lo ignoro; e per conseguenza tutto il mio ragionamento se fu pratico nel dimostrare la inutilità della proroga al commercio e alle Banche per un tempo così breve, fu generico sulla difficoltà di potere in sei mesi far leggi che permettessero la cessazione del corso legale.

Ma se l'onorevole Depretis (e qui mi perdoni l'onorevole Maiorana se non mi rivolgo più a lui, perchè oggi l'incaricato della formazione del Ministero è solo l'onorevole Depretis) è d'avviso di poter presentare dei provvedimenti bancari che ci dispensino dalla rinnovazione della proroga al corso legale dei biglietti di banca; se è persuaso che questi provvedimenti possano essere votati e divenir legge in tre mesi; se è persuaso che abbiano

l'efficacia desiderata; egli me lo dichiara, e dinanzi a questa dichiarazione non farò nessuna proposta, ma rimarrò ancora nel mio dubbio, e poichè è grande la oscurità in cui ci troviamo, riterrò come probabile che questa proposta debbasi necessariamente rinnovare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Minghetti comprenderà che, se io rispondessi adeguatamente, e quasi assumendo un impegno proprio, pregiudicherei quella qualunque opinione che su questa questione può avere il Gabinetto futuro.

Quello che gli posso dire si è, che questa questione è una di quelle di cui si potrebbe ritardare la soluzione, cosicchè o il Gabinetto futuro entrerà nel divisamento di presentare una legge, e crederà che questa legge possa esser discussa entro 3 o 4 mesi al più tardi, e lascerà in vigore la legge di proroga che noi abbiamo presentato; o il Gabinetto futuro sarà di un altro parere, e sarà un piccolo inconveniente il presentare nel gennaio, o al più tardi nel febbraio, una nuova legge di proroga, mettendo le cose un po' più al largo, come sarebbe il desiderio e l'opinione dell'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Depretis convinto che al gennaio o febbraio avremo un altro progetto di legge per una proroga ulteriore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Su questo progetto di legge l'onorevole Incagnoli propone che all'unico articolo del progetto ministeriale sieno sostituiti i due articoli seguenti:

« Art. 1. Cessando il corso legale dei biglietti dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2^a), è data facoltà al Governo di ordinare che le casse dello Stato, e le altre amministrazioni pubbliche possano ricevere e spendere in pagamento i biglietti degli istituti suddetti, salvo i limiti e le circoscrizioni stabilite nella legge su citata.

« Art. 2. Gli istituti di emissione componenti il consorzio saranno obbligati ricevere in pagamento degli effetti commerciali i biglietti emessi da ciascuno di loro, sempre nei limiti e secondo le circoscrizioni loro assegnate, e senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo 15 della legge 30 aprile 1874. »

Invito il presidente del Consiglio e la Commissione a dichiarare se accettano questi emendamenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Evidentemente io non posso accettare gli emendamenti dell'onorevole Incagnoli; anzi debbo rivolgergli la più fervorosa preghiera, perchè voglia rimandare la discussione

di questi due articoli all'epoca in cui sarà presentata la legge sulla circolazione cartacea, sede naturale dei suoi emendamenti. Difatti nel progetto che abbiamo insieme elaborato, in gran parte, io e l'onorevole mio collega dell'agricoltura e commercio, queste due disposizioni erano contemplate; ma, per la loro natura, queste disposizioni non si possono comprendere senza entrare nella questione di merito, che adesso non si potrebbe fare. Io prego dunque l'onorevole Incagnoli, non già a ritirare, ma a sospendere la sua proposta, poichè adesso non si tratta che di una pura e semplice proroga, che non pregiudica nessuna questione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Incagnoli, debbo domandare se i suoi emendamenti sono appoggiati.

INCAGNOLI. Desidero di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli, ritira i suoi emendamenti?

INCAGNOLI. Io ho diritto di dare una risposta all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. No, mi permetta; ella non ha diritto di rispondere, se non quando gli emendamenti suoi sieno appoggiati.

INCAGNOLI. Io intendo di fare una dichiarazione in risposta al ministro, se il presidente me lo consente.

PRESIDENTE. Vediamo prima se i suoi emendamenti sono appoggiati.

Coloro che li appoggiano sono pregati di alzarsi. (Non sono appoggiati.)

INCAGNOLI. Io li ritiro con riserva e chiedo la parola sulla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha la parola.

INCAGNOLI. Non è già che l'emendamento da me proposto sulla legge per la proroga del corso legale contraddicesse al contenuto di questa stessa legge, anzi era nel mio intendimento di provocare una qualche disposizione definitiva sull'argomento. Questo e non altro era lo scopo che io mi proponeva. Ma poichè oggi il ministro crede che si debba riportare questa questione a quando si discuterà una nuova legge che egli dichiara di aver già preparata, la quale riguarderà il regolamento della circolazione cartacea per il tempo avvenire; e ancora ritiene che questo mio emendamento riuscirebbe per il momento non necessario, e quindi inopportuno di trattarsi in mezzo a tanta impazienza di terminare oggi stesso il lavoro della Camera, io non ardisco contrastargli, e ritiro, benchè a malincuore, l'emendamento da me proposto.

Non lascio però di far notare all'onorevole ministro che le mie intenzioni non erano già di entrare a discutere sopra quelli ordinamenti i quali sarà

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

bene che siano adottati quando si proporrà una legge nuova e meglio elaborata che non furono le precedenti, intorno alla circolazione delle banconote degli istituti di emissione. Io mi accingeva a proporre tal cosa, che ben stava da se, e meglio ora che in qualunque altro tempo.

Era la mia una proposta che rispondeva appunto alle gravi obiezioni testè fatte dall'onorevole Minghetti, perchè l'onorevole Minghetti si è lasciato ragionevolmente preoccupare dallo stato d'incertezza in cui il paese rimarrebbe, per cagione appunto della sospensione in che si lasciano gl'istituti di credito.

L'onorevole Mussi notava poco fa lo stato di dubbio e di aspettazione in che si troverà ora il paese, tra un Ministero disfatto e un altro in difficile concepimento.

Chi può conoscere quali potrebbero essere le tendenze ed i propositi degli uomini che verranno dopo? Laonde pensiamo che sarebbe stato buono ed avveduto Consiglio non lasciare questa grave questione del corso legale in maggiore incertezza che non fu in addietro.

E veramente in così fatta posizione che cosa saranno gli istituti di credito? Essi già si erano assai preoccupati di un avvenire incerto, studiandosi cansare i pericoli per una parte pigliando per loro il servizio delle casse pubbliche, e per un'altra cominciando a contrarre la loro emissione dove in verità era meno desiderabile, cioè negli impieghi sopra effetti commerciali.

Era appunto sopra queste gravi considerazioni, che io formulava un ordine del giorno. E mi è di soddisfazione che i due ministri delle finanze e dell'agricoltura sieno venuti a dichiararmi che essi sono in tutto nel mio ordine d'idee, assicurandomi che le proposte da me formulate nei due articoli del mio emendamento si trovano adottate ancora nel disegno di quella legge, cui già si accingono a presentare al Parlamento. Dopo tale dichiarazione non aggiungo altro, e mi riservo di esporre le mie idee al tempo in che la disegnata legge sarà portata alla discussione della Camera.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'articolo unico:

« Il corso legale dei biglietti dei sei istituti d'emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2°), è prorogato fino al giorno 30 giugno 1878. »

(È approvato.)

L'ordine del giorno porta la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1878.

Si dà lettura dell'articolo unico.

QUARTIERI, segretario. (Legge) « Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Niuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si procede alla discussione dei capitoli.

Categoria prima. Spese effettive. — Titolo I. — Spesa ordinaria. — Spese generali di amministrazione — Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), lire 455,225.

Se non vi sono opposizioni, questo capitolo si intenderà approvato.

(È approvato.)

Capitolo 2. Ministero - Materiale, lire 27,000.

Capitolo 3. Consiglio superiore di marina (Spese fisse), lire 102,560.

Capitolo 4. Casuali, lire 90,000.

Spese di servizi pubblici. — Capitolo 5. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse), lire 881,180.

Capitolo 6. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e sanità marittima, lire 50,000.

Capitolo 7. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse), lire 18,000.

Capitolo 8. Spese varie per la marina mercantile e sanità marittima, lire 218,800.

Spese militari. — Capitolo 9. Navi in armamento ed in disponibilità, lire 2,524,000.

Capitolo 10. Stato maggiore generale della regia marina, lire 1,903,900.

Capitolo 11. Corpo del genio navale, lire 272,300

Capitolo 12. Ufficiali d'amministrazione, lire 884,200.

Capitolo 13. Corpo sanitario militare marittimo, lire 461,000.

Capitolo 14. Corpo reale equipaggi, 3,725,000 lire.

Capitolo 15. Corpo reale fanteria marina, lire 700,000.

Capitolo 16. Pane e viveri, lire 4,198,000.

Capitolo 17. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, lire 76,000.

Capitolo 18. Giornate di cura e materiali d'ospedale, lire 175,000.

Capitolo 19. Distinzioni onorifiche, lire 46,980.

Capitolo 20. Materiale per la manutenzione del naviglio esistente, 3,033,131.

(Sono approvati senza discussione.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 21. Mano d'opera per la manutenzione del naviglio, lire 2,521,777.

L'onorevole Borghi ha facoltà di parlare.

BORGHI. Prego la Camera di scusarmi se occuperò qualche minuto per provocare dall'onorevole ministro della marina delle dichiarazioni relativamente ad una questione che non è stata trattata durante il tempo della sua amministrazione, e che, secondo me, rivestendo carattere d'urgenza, richiede una pronta soluzione, sia che continui in carica l'attuale ministro, sia che egli abbia un successore.

La questione che intendo trattare è quella del regolamento per gli operai avventizi che lavorano negli arsenali della marina militare. Io credo che alcune disposizioni del regolamento presentemente in vigore non sieno in armonia cogli interessi dello Stato, e nemmeno coi bisogni attuali degli operai.

In questo regolamento è stabilito che la mercede massima sia di 5 lire. Or bene questa mercede non permette che si abbiano negli arsenali della marina degli abilissimi operai in alcuni mestieri, come sarebbero i disegnatori, i capi-maglio, i capi-forno nelle fonderie, i quali presso l'industria privata sono pagati con 6, con 8 e qualche volta con più di 10 lire al giorno: ciò reca danno tanto alla perfezione quanto all'economia di alcuni lavori che si fanno nei nostri arsenali.

Le mercedi massime stabilite per i diversi mestieri sono anche poco elevate per alcuni di essi, in guisa che non si possono avere operai abbastanza abili per eseguire alcuni speciali lavori; oppure non si possono equamente retribuire quelli che si hanno i quali o si scoraggiano, od abbandonano gli opifici della marina.

Infine alcune delle *mercedi medie massime* stabilite per le officine sono troppo tenui di modo che in alcune officine non si può avere il numero sufficiente di operai di regolare abilità e non si possono equamente retribuire, mercè sufficientemente rapide promozioni, i giovani operai che si educano nei nostri arsenali e cantieri, cosicchè ne abbiamo alcuni di molto abili che nella vigorosa età di 25 a 28 anni percepiscono lire 1 50 o 2 lire al giorno, ed altri già abbastanza capaci che all'età di 18 a 20 anni non hanno che una lira e qualche volta soltanto 80 ed anche 60 centesimi al giorno. Questo stato di cose risulta dannoso al pubblico erario, perchè avendo mantenuto questi operai durante il loro noviziato, appunto quando hanno acquistato un certo grado di capacità abbandonano gli arsenali, con grande svantaggio dell'amministrazione, e vanno a cercare lavoro presso officine private, dove sono più largamente retribuiti.

Faccio anche osservare che il regolamento attuale

porta la data del 26 novembre 1865, che da dodici anni a oggidì gli oggetti di prima necessità per l'esistenza degli operai aumentarono di prezzo almeno del 10 per cento, che le mercedi dell'industria privata hanno subito all'incirca il medesimo aumento e forse più, e che è quindi ragionevole che anche nella marina si aumentino le *mercedi medie massime* delle officine stabilite nel 1865.

Dopo ciò dirò che l'orario il quale stabilisce che durante l'inverno la giornata di lavoro debba durare soltanto 8 ore, mentre nell'estate la prolunga fino ad 11 ore e mezza, parmi alquanto irrazionale; imperocchè sarebbe più ragionevole che il lavoro quotidiano si protraesse maggiormente nelle stagioni temperate cioè nell'autunno e nella primavera, mentre nell'estate è impossibile che gli operai possano sostenere attivamente un lavoro tanto prolungato.

Ora, che cosa avviene? Avviene che il regolamento stabilisce che le mercedi giornaliere debbano essere eguali in tutte le stagioni, cioè tanto nell'inverno che nell'estate: e ciò è giusto perchè l'operaio ha eguali bisogni da soddisfare in tutte le stagioni, e forse anzi sono maggiori nell'inverno. Ma d'altra parte non è nè equo nè razionale che il Governo paghi egualmente la giornata di ore otto e quella di undici ore e mezza: tanto più che nella stagione invernale ottiene con eguale spesa minor lavoro, quando invece ne avrebbe maggiormente bisogno poichè, almeno per ciò che ha tratto alle riparazioni necessarie alle navi, nell'inverno occorre più mano d'opera che nelle altre stagioni.

Questa differenza molto grande dell'orario nelle diverse stagioni impedisce anche un regolare ed esteso sviluppo di lavoro a cottimo; giacchè, i prezzi dei cottimi debbono essere stabiliti sui prezzi commerciali di produzione, e finchè questi rimangono costanti, anche quelli non debbono essere mutati; ma se in una stagione il numero di ore di lavoro concesse all'operaio è troppo piccolo, il suo guadagno riesce insufficiente, ed il lavoro a cottimo diventa impossibile, a meno che si modifichino le tariffe, locchè, come dissi, non dovrebbe farsi per questo solo motivo. È tanto più deplorabile che il lavoro a cottimo non possa avere negli arsenali tutto lo sviluppo possibile, anche perchè, oltre ad una sensibile economia, il lavoro a cottimo risolverebbe da sè le questioni più gravi e spinose dell'avanzamento e della retrocessione di classe degli operai.

Le gratificazioni che il regolamento accorda agli operai che si feriscono in servizio, qualche volta non sono proporzionate alle spese delle malattie incontrate.

Di più ommette affatto qualche disposizione re-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

lativamente ai sussidi che il Governo, a mio credere, dovrebbe dare alle vedove ed agli orfani di coloro che muoiono per disgraziati accidenti avvenuti negli arsenali e nei cantieri. È vero che il buon cuore dei ministri ha qualche volta supplito a questa omissione del regolamento, ma senza regola e senza misura. Io credo che l'incertezza nella quale il regolamento lascia i morenti circa alla sorte dei loro cari, che potrebbero essere abbandonati alla più squallida miseria, sia forse il maggiore strazio degli ultimi momenti di quelli infelici: una sola frase del regolamento potrebbe risparmiarglielo senza grande aggravio per lo Stato. (*Conversazioni*)

Da una statistica che ho fatto dei disgraziati accidenti avvenuti nel primo dipartimento, in quest'ultimo decennio, ho potuto rilevare che sommano a 17 i casi di operai morti in servizio, dei quali 10 soli lasciarono moglie e figli. Il maggiore aggravio quindi che ne risulterebbe per lo Stato sarebbe di 12,000 o 15,000 lire: sono certo che i denari del capitolo *casuali* che fossero impiegati a questo scopo non solleverebbero obiezioni nemmeno da parte del mio amico l'onorevole Randaccio. (*Rumori*.)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di fare silenzio; è impossibile che la voce dell'oratore arrivi agli stenografi.

BORGHI. Infine, riservando interamente la questione se sia oppur no opportuno che agli operai della regia marina si conceda un trattamento simile a quello degli impiegati civili dello Stato, e che si accordino loro regolari pensioni per anzianità di servizio, mi sembra che sarebbe umano d'inserire nel regolamento una disposizione che assicurasse coloro i quali invecchieranno negli arsenali, che dopo 30 o anche 40 anni di servizio non saranno licenziati in condizioni tali da dover andare a chiedere l'elemosina od a ritirarsi nelle case di ricovero.

Finalmente, desidererei che il Governo non abbandonasse interamente gli operai alla porta degli arsenali, ma che mostrasse di occuparsi del loro benessere materiale e morale in tutte le circostanze della loro vita con tutti i mezzi dei quali può disporre. Parmi che sarebbe conveniente che il Governo concorresse allo stabilimento od al mantenimento di asili d'infanzia nelle città nelle quali esistono i nostri arsenali. Stimerei pure possibile ed opportuno che promuovesse la costruzione di case operaie che sarebbero tanto necessarie specialmente a Spezia dove parecchi operai debbono percorrere 6 e più chilometri per venire all'arsenale e per ritornare alle loro case: non credo che sarebbe difficile trovare società che ne assumessero la costruzione,

qualora il Governo vi concorresse, sia mediante concessioni di fondi demaniali, sia mediante anticipazioni di capitali. Infine, io credo che il Governo farebbe bene ad incoraggiare lo sviluppo delle società di mutuo soccorso e cooperative fra gli operai avventizi della regia marina, mediante sussidi alquanto maggiori di quelli che accorda presentemente.

Ora, siccome l'onorevole Brin occupa un posto elevatissimo nel corpo del genio navale, io confido che si sarà occupato anche della condizione delle classi operaie della marina militare; e spero che almeno avrà preparato al Ministero degli studi particolari affinché egli, se continuerà ad essere ministro, o il suo successore, possa sollecitamente modificare il regolamento per maniera che sia meglio provveduto al benessere di questi operai ed all'avvenire delle loro famiglie, con che si otterrà anche un considerevole miglioramento nel servizio degli arsenali.

MINISTRO PER LA MARINA. Io dichiaro alla Camera che m'era occupato delle modificazioni che credo necessarie di portare al regolamento sulle maestranze dei nostri arsenali. Anzi ho incaricato qualcuno di andare a visitare i principali nostri stabilimenti particolari, anche per esaminare come sono organizzate queste maestranze. Mi sono rivolto a persone che per essersi seriamente occupate di questioni operaie, ritengo competentissime; ed alcuna di esse fa anche parte di questa Camera. Gli studi sono molto avanzati, ed io li lascerò al mio successore, il quale spero che fra poco potrà provvedere alla modificazione di questo regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti il capitolo 21.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Capitolo 22. Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili, lire 1,970,000.

Capitolo 23. Carbon fossile ed altri combustibili, lire 1,450,000.

Capitolo 24. Conservazione dei fabbricati militari marittimi, lire 355,000.

Capitolo 25. Personale del genio militare addetto all'arsenale della Spezia, lire 38,632 50.

Capitolo 26. Riproduzione del naviglio. Ultimazione delle quattro corazzate *Duilio*, *Dandolo*, *Italia* e *Lepanto*; costruzione di due lancia-siluri *Sebastiano Veniero* e *Andrea Provana*, e dei due avvisi *Agostin Barbarigo* e *Marcantonio Colonna*, lire 12,600,000.

Capitolo 27. Scuola di marina, lire 230,924.

Capitolo 28. Servizio scientifico - Personale, lire 113,016.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 29. Servizio scientifico - Materiale, lire 117,400.

Capitolo 30. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 31. Noli, trasporti e missioni, lire 120,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Spese generali d'amministrazione. — Capitolo 32. Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse), lire 59,935.

Spese di servizi pubblici. Capitolo 33. Acquisto e collocamento a posto di boe presso le isole di Martignana e Sant'Andrea, lire 28,000.

Spese militari. — Capitolo 34. Lavori pel rioridinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia (Spesa ripartita), lire 1,000,000.

Capitolo 35. Costruzioni navali, lire 1,000,000.

Categoria seconda. Trasformazioni di capitali. — **Titolo II. Spesa straordinaria. —** *Acquisto, adattamento e costruzione di stabili. —* Capitolo 36. Magazzino per carbon fossile nell'arsenale di Spezia (Spesa ripartita), lire 200,000.

Categoria terza. Partite di giro. — Capitolo 37. Dispacci telegrafici governativi, lire 16,000.

Capitolo 38. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 2,217,536 89.

(Sono approvati senza discussione.)

PRESIDENTE. Totale generale del bilancio di prima previsione per le spese del Ministero della marina 43,910,497 lire e 39 centesimi.

Se non vi sono opposizioni, il totale generale di questo bilancio s'intende approvato.

(È approvato.)

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Si passerà poi alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge.

L'ordine del giorno reca la discussione sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878.

Si dà lettura del progetto di legge:

« **Art. 1.** Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

« **Art. 2.** Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco *A.*

« **Art. 3.** Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B,* potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Perazzi ha facoltà di parlare.

PERAZZI. Io mi era iscritto per fare alcune osservazioni sopra la nuova forma del bilancio, ma questa questione essendo una di quelle per le quali l'onorevole presidente del Consiglio ha domandato il rinvio, mi riservo perciò di prendere la parola a questo riguardo in altra circostanza.

SELLA. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio ed anche alla Presidenza della Camera.

Il trattato di commercio colla Francia è stato presentato da parecchie settimane; io capisco perfettamente che, trattandosi di argomento importante e delicato, il presidente del Consiglio abbia desiderato di rivedere egli stesso la relazione e che ciò abbia ritardato la stampa e la distribuzione di questo progetto di legge. Ma ciò non fu senza inconvenienti, ed ha dato luogo a parecchie lagnanze.

Questo trattato di commercio era conosciuto da un mese e più dalle Camere di commercio francesi, poscia è stato stampato nei giornali di quella nazione, se non erro ai primi giorni di questo mese.

Certo le grandi Ditte commerciali italiane che desideravano di avere copia del trattato sono riuscite a procurarselo; ma tutti gli altri minori commercianti che non hanno sufficienti relazioni, ignorano del tutto questo trattato, e si trovano perciò, rispetto al commercio francese, in una posizione inferiore assai nociva.

Il commercio francese conosce da più settimane quali variazioni subiranno le tariffe al mese di aprile, e si regola in conseguenza, mentre la più gran parte dei nostri commercianti non ne sa nulla. Quindi io faccio preghiera perchè, non ostante la proroga delle sedute della Camera che parrebbe rendere meno urgente la stampa e la distribuzione di questo trattato, per ciò che riguarda i nostri lavori, si ritenga questa distribuzione come cosa di grandissimo interesse e della massima urgenza.

E chieggo perciò che sia il trattato distribuito a domicilio il più presto possibile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io stesso mi sono parecchie volte indirizzato alla Presidenza della Camera perchè affrettasse la stampa della relazione e del trattato di commercio stipulato colla Francia.

Sgraziatamente la nostra stamperia è stata in quest'ultimo tempo molto ingombra di lavoro per le convenzioni ferroviarie e la refazione e i documenti che le devono corredare, così che non è stato proprio possibile, malgrado le istanze replicatamente da me fatte, di compiere la stampa del trattato di commercio. Però posso annunziare all'onorevole Sella che questa mattina mi fu riferito che la stampa è tutta impaginata; manca solo un'ultima revisione che l'onorevole Sella mi permetterà di fare; ma posso assicurarlo che in pochi giorni sia la relazione che il trattato di commercio, potranno essere distribuiti ai signori deputati ed essere portati a completa conoscenza di tutti. Del resto la relazione fatta del trattato al Parlamento francese e resa pubblica ha, se non erro, la data del 5 dicembre, ma è una relazione molto breve. Noi abbiamo creduto di estenderla molto più perchè ci è sembrato necessario. È una relazione molto voluminosa, ma ciò malgrado sarà prestissimo distribuita. Potrà essere l'affare di poco tempo da parte mia per l'ultima revisione, e poi sarà immediatamente distribuita.

SELLA e voci. A domicilio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si manderà a domicilio.

PRESIDENTE. Per ciò che riguarda la Presidenza della Camera assicuro l'onorevole Sella che i suoi desideri saranno, per quanto è possibile soddisfatti. Confermo poi, in nome della Presidenza della Camera, le ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio sul ritardo frapposto alla distribuzione di questa relazione.

SELLA. Ringrazio tanto l'onorevole presidente del Consiglio, quanto chi tiene la Presidenza della Camera, delle cortesi dichiarazioni che hanno voluto farmi.

PRESIDENTE. La distribuzione sarà fatta a domicilio.

Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale sul progetto di legge per lo stato di prima previsione del Ministero delle finanze pel 1878.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dei capitoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Categoria prima. Spese effettive. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni. — Debito consolidato. Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 333,027,267 02.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Idem), lire 6,345,652 15.

Rendita per la Santa Sede. Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Debito redimibile. — Capitolo 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 29,928,742 29.

Capitolo 5. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 6,022,663 91.

Capitolo 6. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi, lire 8,867,350 75.

Capitolo 7. Interessi dovuti alla Banca Nazionale nel regno (Convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n° 5857, lire 2,992,610 83.

Capitolo 8. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 1,538,942 64.

Capitolo 9. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 29,376,089.

Capitolo 10. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,367,205 23.

Capitolo 11. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Idem), lire 1,100,000.

Capitolo 12. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali*, nelle provincie napoletane (Spese fisse), lire 111,876 43.

Capitolo 13. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Idem), lire 574,400.

Capitolo 14. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,467,475.

Capitolo 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Idem), lire 440,000.

Debito variabile. — Capitolo 16. Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria), 8,700,000 lire.

Capitolo 17. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem), 1,200,000 lire.

Capitolo 18. Annualità dovuta al Consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2°) - (Interessi del secondo semestre 1877 e primo semestre 1878), lire 4,671,277 77.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni del Ministero delle finanze (Spese fisse), 12,963,000 lire.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 20. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse), lire 6,812,000.

Capitolo 21. Pensioni del Ministero degli affari esteri (Spese fisse), lire 360,000.

Capitolo 22. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse), lire 1,634,000.

Capitolo 23. Pensioni del Ministero dell'interno (Spese fisse), lire 6,403,000.

Capitolo 24. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse), lire 2,824,000.

Capitolo 25. Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse), lire 24,813,000.

Capitolo 26. Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse), lire 2,993,000.

Capitolo 27. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse), lire 475,000.

Guarentigie. — Capitolo 28. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria), lire 43,127,500.

Dotazioni. — Capitolo 29. Dotazione della Casa Reale, lire 16,250,000.

Capitolo 30. Spese pel Senato del regno, lire 400,000.

Capitolo 31. Spese per la Camera dei deputati, lire 760,117 77.

Capitolo 32. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 700,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero.* — Capitolo 33. Personale (Spese fisse), 3,877,299 lire e 40 centesimi.

Capitolo 34. Spese d'ufficio, lire 184,000.

Corte dei conti. — Capitolo 35. Personale (Spese fisse), lire 1,391,300.

Capitolo 36. Spese d'ufficio, lire 90,000.

Tesoreria centrale. — Capitolo 37. Personale (Spese fisse), lire 7,870.

Capitolo 38. Spese d'ufficio (Idem), lire 19,000.

Intendenze di finanza. — Capitolo 39. Personale (Spese fisse), lire 6,737,515.

Capitolo 40. Spese d'ufficio (Idem), lire 462,000.

Capitolo 41. Fitto di locali non demaniali (Idem), lire 120,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 42. Personale degli avvocati erariali (Spese fisse), lire 492,700.

Capitolo 43. Spese d'ufficio (Idem), lire 42,500.

Capitolo 44. Fitto di locali non demaniali (Idem), lire 13,000.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 45. Personale dei tesorieri provinciali (Spese fisse), lire 238,300.

Capitolo 46. Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali (Idem), lire 320,000.

Capitolo 47. Trasporto fondi e spese diverse, lire 50,000.

Capitolo 48. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 12,000.

Capitolo 49. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 50. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 47,500.

Servizi diversi. — Capitolo 51. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 467,000.

Capitolo 52. Importo di bollo da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi (Idem), lire 96,000.

Capitolo 53. Allestimento dei titoli del debito pubblico, lire 90,000.

Capitolo 54. Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio, lire 320,000.

Capitolo 55. Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 50,000.

Capitolo 56. Casuali, lire 200,000.

Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio. — Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privata dei tabacchi. — Capitolo 57. Personale (Spese fisse), lire 34,240.

Capitolo 58. Spese d'ufficio ed indennità, lire 6000.

Officine per la fabbricazione delle carte valori. — Capitolo 59. Personale (Spese fisse), lire 52,560.

Capitolo 60. Materiale e spese diverse, lire 450,000.

Capitolo 61. Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine), lire 442,000.

Servizio del lotto. — Capitolo 62. Personale (Spese fisse), 892,470.

Capitolo 63. Spese d'ufficio (Idem), lire 25,000.

Capitolo 64. Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse, lire 95,000.

Capitolo 65. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 5000.

Capitolo 66. Spese di materiale e trasporti, lire 44,500.

Capitolo 67. Aggio d'esazione (Spesa d'ordine), lire 5,482,000.

Capitolo 68. Fitto di locali (Spese fisse), lire 13,750.

Capitolo 69. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria), lire 41,300,000.

Amministrazione esterna del demanio e delle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

tasse sugli affari. — Capitolo 70. Personale (Spese fisse), lire 1,148,679.

Capitolo 71. Spese di ufficio ed indennità (idem), lire 292,575.

Capitolo 72. Spese di ufficio variabili, indennità, materiale e diverse, lire 250,000.

Capitolo 73. Fitto di locali (Spese fisse), lire 241,000.

Capitolo 74. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 3,400,000.

Capitolo 75. Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria), lire 3,400,000.

Capitolo 76. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 1,300,000.

Capitolo 77. Stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse), lire 550,000.

Capitolo 78. Contribuzioni sui beni demaniali (Spesa obbligatoria), lire 4,200,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 79. Personale (Spese fisse), lire 153,600.

Capitolo 80. Materiale e spese diverse, lire 348,000.

Capitolo 81. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse), lire 14,430.

Capitolo 82. Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori (Spesa obbligatoria), lire 268,000.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 83. Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse), lire 266,840.

Capitolo 84. Indennità agli ispettori per giri d'ufficio, lire 155,000.

Capitolo 85. Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse), lire 2,802,600.

Capitolo 86. Spese d'ufficio e di personale sussidiario alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (idem), lire 417,420.

Capitolo 87. Spese per indennità agli agenti delle imposte dirette, lire 232,580.

Capitolo 88. Spese eventuali, indennità, materiale e diverse, lire 90,000.

Capitolo 89. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine), lire 225,000.

Capitolo 90. Fitto di locali (Spese fisse), lire 150,000.

Capitolo 91. Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto, lire 400,000.

Capitolo 92. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria), lire 110,000.

Servizio del macinato. — Capitolo 93. Personale

tecnico compartimentale e provinciale del macinato (Spese fisse), lire 686,600.

Capitolo 94. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali, 4,008,000 lire.

Capitolo 95. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057 (Spesa d'ordine), lire 100,000.

Capitolo 96. Aggio di esazione ai contabili (Id.), lire 3,037,500.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 97. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati (Spesa d'ordine), lire 110,000.

Capitolo 98. Spese di giustizia e di liti (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 99. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri (Spesa d'ordine), lire 18,000.

Capitolo 100. Spese di giustizia e di liti (Spesa obbligatoria), lire 2000.

Amministrazione esterna delle gabelle. — Capitolo 101. Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Spese fisse), lire 423,600.

Capitolo 102. Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Id.), lire 146,200.

Capitolo 103. Soldi ed assegni al personale della guardia doganale (Id.), lire 11,998,313.

Capitolo 104. Fitto di locali in servizio della guardia doganale (Id.), 431,214.

Capitolo 105. Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale, lire 850,000.

Capitolo 106. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali e sostituzione di quelli che si rendono inservibili, lire 180,000.

Capitolo 107. Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti, lire 60,840.

Capitolo 108. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni (Spesa obbligatoria), lire 466,000.

Dogane. — Capitolo 109. Personale (Spese fisse), lire 3,706,760.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 110. Spese d'ufficio ed indennità diverse (Id.), lire 120,570.

Capitolo 111. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, lire 35,000.

Capitolo 112. Fitto di locali (Spese fisse), lire 182,990.

Capitolo 113. Spese di materiale e diverse per le dogane, lire 200,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 114. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine), lire 400,000.

Sali. — Capitolo 115. Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline (Spese fisse), lire 92,680.

Capitolo 116. Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse, lire 386,900.

Capitolo 117. Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine), lire 1,050,000.

Capitolo 118. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali (Spese fisse), lire 241,003.

Capitolo 119. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Id.), lire 73,665.

Capitolo 120. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese variabili), lire 1,965.

Capitolo 121. Fitto di locali (Spese fisse), lire 165,000.

Capitolo 122. Compra, macinazione e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria), lire 4,100,000.

Capitolo 123. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso (Spesa d'ordine), lire 2,971,000.

Capitolo 124. Preparazione del sale agrario ed industriale (Spesa obbligatoria), lire 140,000.

Capitolo 125. Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Id.), lire 15,000.

Capitolo 126. Spese diverse e di materiale nei magazzini dei sali, lire 25,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 127. Spese di amministrazione, lire 515,000.

Capitolo 128. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse), lire 550,000.

Capitolo 129. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 980,000.

Capitolo 130. Contribuzione fondiaria (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000.

Capitolo 131. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Restituzioni e rimborsi. — Capitolo 132. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo

per l'anno 1878 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria), lire 2,320,000.

Capitolo 133. Restituzioni e rimborsi - Demanio (Spesa d'ordine), lire 2,000,000.

Capitolo 134. Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette (Spesa d'ordine), lire 6,000,000.

PRESIDENTE. Dopo il capitolo 134, la Commissione proporrebbe di aggiungere un capitolo 134 *bis*, per memoria, colla dizione: « Restituzione ai comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, giusta la legge 23 giugno 1877, n° 3903. »

Convieni in questa proposta l'onorevole presidente del Consiglio?

MINISTRO PER LE FINANZE. Siccome tutte le questioni rimangono impregiudicate, io credo che si possa ammettere l'aggiunta senza pregiudizio della questione stessa.

Io non chiedo nessuna variazione, nè sulle cifre, nè sulle variazioni. Beninteso, che rimangano impregiudicate tutte le questioni.

GRIMALDI, relatore. Come pel Ministero, così per la Commissione vale lo stesso.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che è ammesso il capitolo 134 *bis*, per memoria.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Capitolo 135. Rimborsi e restituzioni di tasse - Macinato (Spesa d'ordine), lire 800,000.

Capitolo 136. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi - Dogane (Idem), lire 600,000.

Capitolo 137. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria), lire 130,000.

Capitolo 138. Bonificazioni ai salatori di pesci (Idem), lire 140,000.

Capitolo 139. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa di ordine), lire 20,000.

Capitolo 140. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Idem), lire 800,000.

Spese di servizi pubblici. Regie zecche e monetazione. — Capitolo 141. Personale (Spese fisse), lire 65,900.

Capitolo 142. Spese di ufficio (Idem), lire 7,000.

Capitolo 143. Spese d'esercizio della zecca di Roma (Spese fisse ed obbligatorie), lire 40,000.

Fondo di riserva e per le spese impreviste. — Capitolo 144. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, numero 5026), lire 3,000,000.

Capitolo 145. Fondo per le spese impreviste (ar-

articolo 32 della legge 22 aprile 1869, numero 5026), lire 4,000,000.

Titolo II. — Spesa straordinaria. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni. — Capitolo 146. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di eredito (Spesa obbligatoria), lire 1,500,000.

Capitolo 147. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400 (Idem), (*per memoria*).

Capitolo 148. Pensioni straordinarie (Spese fisse), lire 3,574,051.

Capitolo 149. Assegni agli investiti di regio patronato (Idem), lire 200,000.

Capitolo 150. Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma, lire 300,000.

Capitolo 151. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria), lire 50,000.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 152. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine), lire 469,920.

Capitolo 153. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), lire 1000.

Capitolo 154. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212 (Idem), lire 415,000.

Capitolo 155. Assegni di disponibilità (Idem), lire 150,000.

Capitolo 156. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse (Idem), lire 90,000.

Capitolo 157. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse), lire 290,000.

Il capitolo 158: Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale, lire 20,000, è soppreso.

Capitolo 159. Spesa occorrente per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli avvocati erariali in Roma ed in Genova, in conformità dell'organico approvato con regio decreto del 16 gennaio 1876, n° 2914 (Spese fisse), lire 25,000.

Capitolo 160. Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria), lire 7,936,000.

Capitolo 161. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate, lire 65,000.

Capitolo 162. Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni, lire 1,000,000.

Capitolo 163. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 10,000.

Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio. — Capitolo 164. Stima dei beni demaniali, lire 40,000.

Capitolo 165. Censimento territoriale - Personale - (Spese fisse), lire 698,340.

Capitolo 166. Censimento territoriale - Personale - (Spese variabili), lire 303,400.

Capitolo 167. Censimento territoriale - Materiale lire 30,000.

Capitolo 168. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, lire 110,000.

Capitolo 169. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine), lire 50,000.

Capitolo 170. Impianto del catasto dei fabbricati, lire 100,000.

Capitolo 171. Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato, lire 350,000.

Capitolo 172. Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico, lire 115,000.

Capitolo 173. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 60,000.

Capitolo 174. Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, lire 100,000.

Restituzioni e rimborsi. — Capitolo 175. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia austro-ungarica, ed approvata con legge 23 marzo 1871, n° 137 (Spesa obbligatoria) - (*per memoria*).

Capitolo 176. Restituzioni e rimborsi - Demanio (Spesa d'ordine), lire 580,000.

Capitolo 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico - (Spesa obbligatoria), lire 490,000.

Categoria seconda. Trasformazioni di capitali. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni. — Capitolo 178. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'alta Italia - Ammortamento, lire 3,784,122 12.

Estinzione di debiti. — Capitolo 179. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento, lire 15,206,675 60.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 180. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento, lire 622,176.

Capitolo 181. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento, lire 29,977,500.

Capitolo 182. Debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181 - Ammortamento (*per memoria*).

Capitolo 183. Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione - Ammortamento (legge 15 agosto 1867, n° 3848 e regi decreti 8 e 15 settembre 1867, n° 3912 e 3918 e 26 maggio 1868, n° 4682), lire 4,800,000.

Capitolo 184. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, n° 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n° 5794) - Ammortamento, lire 17,375,000.

Titolo I. *Spesa straordinaria. — Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni.* — Capitolo 185. Rimborso alla lista civile (Spesa ripartita), lire 200,000.

Capitolo 186. Acquisti eventuali di stabili, lire 15,000.

Capitolo 187. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (Spesa obbligatoria), lire 256,000.

Capitolo 188. Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n° 3230) (*per memoria*).

Capitolo 189. Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori (*per memoria*).

Estinzione di debiti. — Capitolo 190. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 500,000.

Capitolo 191. Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse), lire 455,100 97.

Capitolo 192. Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita), lire 250,000.

Capitolo 193. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), lire 500,000.

Capitolo 194. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 450,000.

Accensione di crediti. — Capitolo 195. Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523 (Spesa obbligatoria), lire 300,000.

Categoria terza. *Partite di giro.* — Capitolo 196. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione, lire 40,499,660 46.

Capitolo 197. Rendita consolidata 3 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione, lire 62,428 29.

Capitolo 198. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi) lire 11,507,819 72.

Capitolo 199. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Prestito nazionale 5 per cento con premi) - Estinzione, lire 38,911,053 84.

Capitolo 200. Dispacci telegrafici governativi, lire 120,000.

Capitolo 201. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,607,624 79.

PRESIDENTE. Totale generale della spesa del Ministero delle finanze, lire 892,193,971 98.

Se non ci sono osservazioni in contrario, il totale generale s'intende approvato.

(È approvato.)

Prego i signori deputati di prendere i loro posti, perchè dobbiamo procedere alla votazione degli articoli di questo progetto di legge.

« Art. 1. Sino alla approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A.

Si dà lettura dell'elenco A.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

« Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte negli stati di prima previsione 1878 a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero delle finanze. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi).

Capitolo 5. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi).

Capitolo 10. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.

Capitolo 11. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.

Capitolo 14. Annualità e prestazioni diverse.

Capitolo 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 16. Interessi dei Buoni del Tesoro.

Capitolo 17. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Capitolo 28. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

Capitolo 32. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione per viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 49. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.

Capitolo 51. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.

Capitolo 52. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi.

Capitolo 61. Carta bollata, macchine e punzoni (officina fabbricazione carte-valori).

Capitolo 65. Spese di liti (Lotto).

Capitolo 67. Aggio d'esazione (Lotto).

Capitolo 69. Vincite al lotto.

Capitolo 74. Aggio d'esazione ai contabili (Demanio).

Capitolo 75. Spese di coazione e di liti (Demanio).

Capitolo 78. Contribuzioni sui beni demaniali (Demanio).

Capitolo 82. Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori (Demanio - Canali *Cavour*).

Capitolo 89. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte).

Capitolo 92. Spese di coazioni e di liti (Imposte).

Capitolo 95. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057 (Macinato).

Capitolo 96. Aggio di esazione ai contabili (Macinato).

Capitolo 97. Spese diverse per la riscossione

della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gassose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

Capitolo 98. Spese di giustizia e di liti (alcool, birra e acqua gassosa).

Capitolo 99. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri.

Capitolo 100. Spese di giustizia e di liti (zuccheri).

Capitolo 103. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni (Gabelle).

Capitolo 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.

Capitolo 117. Indennità ai rivenditori dei sali.

Capitolo 122. Compra, macinazione e trasporto dei sali.

Capitolo 123. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 124. Preparazione del sale agrario ed industriale.

Capitolo 125. Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Capitolo 129. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).

Capitolo 130. Contribuzione fondiaria (Asse ecclesiastico).

Capitolo 131. Spese di liti (Asse ecclesiastico).

Capitolo 132. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1878 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.

Capitolo 133. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo 134. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo 135. Rimborsi e restituzioni di tasse (Macinato).

Capitolo 136. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).

Capitolo 137. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Capitolo 138. Bonificazioni ai salatori di pesci.

Capitolo 139. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.

Capitolo 140. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 143. Spese d'esercizio della zecca di Roma.

Capitolo 146. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 147. Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400.

Capitolo 151. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.

Capitolo 152. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

Capitolo 160. Aggio sull'oro.

Capitolo 169. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo 173. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

Capitolo 175. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137.

Capitolo 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

Capitolo 187. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

Capitolo 190. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo 193. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati.

Capitolo 194. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

Capitolo 195. Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523).

Capitolo 196. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione.

Capitolo 197. Rendita consolidata 3 per cento come sopra.

Capitolo 198. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi), cioè: « Prestito Nazionale » - Interessi al netto della tassa di ricchezza mobile - Obbligazioni 5 per cento dell'Asse ecclesiastico - Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.

Capitolo 199. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Prestito Nazionale 5 per cento con premi) - Estinzione.

Capitolo 200. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 201. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti. — Capitolo 8. Spese di giustizia.

Capitolo 19. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 20. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri. — Capitolo 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 16. Dispacci telegrafici governativi.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Capitolo 39. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 75. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 76. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno. — Capitolo 77. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 78. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici. — Capitolo 4. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.

Capitolo 5. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in danaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (Telegrafi.)

Capitolo 6. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.

Capitolo 7. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.

Capitolo 8. Rimborsi eventuali (Poste.)

Capitolo 33. Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.

Categoria 36. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.

Capitolo 41. Spese telegrafiche per conto di diversi.

Capitolo 55. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.

Capitolo 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

Capitolo 149. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 150. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra. Capitolo 26. Spese di giustizia criminale militare.

Capitolo 38. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Ministero della marina. — Capitolo 30. Spese di giustizia.

Capitolo 37. Dispacci telegrafici governati.

Capitolo 38. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

— Capitolo 8. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo 9. Forniture alla cassa dei depositi e prestiti e stampati per le casse di risparmio postali.

Capitolo 29. Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami.)

Capitolo 47. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 di cui do nuovamente lettura :

« Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco *A.* »

(È approvato.)

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B.*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

Si dà lettura dell'elenco *B.* :

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

« Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026.

Ministero delle finanze. Servizio del lotto. — Capitolo 67. Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Capitolo 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'asse ecclesiastico e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.

Capitolo 72. Spese di ufficio variabili, indennità, materiale e diverse :

a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata per oggetti di scrittoi e simili, quando non esiste contratto ;

b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta ;

c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione ;

d) Spese di ufficio ed in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestioni interinali degli uffici contabili ;

e) Spese degli incanti rimasti deserti o tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazioni ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico ;

f) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio ;

g) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti sempre quando non sono regolate da contratto, ed il cui valore non supera le lire 50 ;

Capitolo 74. Aggio di esazione ai contabili :

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili ;

b) Aggio di esazione ai cancellieri ;

c) Aggio di esazione ai distributori secondari di carta bollata.

d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali, ai ricevitori di diritti e tasse dovute all'amministrazione ;

Capitolo 75. Spese di coazione e di liti :

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta ;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione ;

c) Diritti dovuti per levatura di copia ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo ;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865) ;

e) Onorari ed esposti ai procuratori ; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione ;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

Capitolo 76. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali :

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione ;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le 2000 lire ;

c) Spese di perizia, misurazione, trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali e competenze agli ingegneri del genio civile ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio ;

d) Imposte consorziali d'arginature, tasse d'acqua

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;

e) Spese per illuminazione ordinaria per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.

Capitolo 78. Contribuzioni sui beni demaniali:

a) Imposta sui beni rurali;

b) Imposta sui fabbricati;

c) Imposta sui beni di istituti o corpi morali amministrati del demanio.

Capitolo 80. Canali riscattati (canali *Cavour*) - Materiale e spese diverse.

Capitolo 82. Canali riscattati (canali *Cavour*) - Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori:

a) Contribuzione fondiaria;

b) Spese di coazioni o di liti;

c) Aggio ai ricevitori.

Capitolo 127. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico).

Spese variabili di qualunque natura contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.

Capitolo 128. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico sempre quando la relativa partita non sia potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

Capitolo 129. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).

Capitolo 130. Contribuzione fondiaria sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 131. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni.

Capitolo 133. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Capitolo 140. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 172. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 173. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 187. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 92. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per paga-

mento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

Capitolo 134. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

Capitolo 169. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Servizio del macinato. — Capitolo 94. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.

Capitolo 95. Anticipazione di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057.

Capitolo 96. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Capitolo 135. Rimborsi e restituzioni di tasse.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 97. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

Capitolo 99. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli zuccheri.

Amministrazione esterna delle gabelle. — Capitolo 103. Soldi ed assegni pel personale delle guardie doganali.

Capitolo 105. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.

Capitolo 106. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.

Capitolo 108. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

Capitolo 111. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.

Capitolo 113. Spese di materiale e diverse per le dogane.

Capitolo 114. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.

Capitolo 117. Indennità ai rivenditori dei sali.

Capitolo 122. Compra, macinazione e trasporto di sali.

Capitolo 123. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 124. Preparazione del sale agrario ed industriale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Capitolo 125. Spese per l'otturazione delle sorgenti saline, ecc.

Capitolo 126. Spese diverse e di materiale per magazzini dei sali.

Capitolo 126. Restituzioni di diritti, rimborsi e depositi.

Capitolo 138. Bonificazione ai salatori di pesci.

Ministero dei lavori pubblici. — Amministrazione esterna delle poste. — Capitolo 7. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Capitolo 48. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).

Capitolo 51. Retribuzioni ai capitani di bastimento, che trasportano lettere e stampati per la via di mare.

Capitolo 55. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.

Capitolo 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Pesi e misure. — Capitolo 8. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione. »

PRESIDENTE. Prego ancora una volta i miei onorevoli colleghi di voler riprendere i loro posti altrimenti io non pongo ai voti l'articolo 3. (*Bravo!*)

Pongo ai voti l'articolo 3 che rileggo :

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

(È approvato.)

Di questo progetto di legge si farà poi la votazione a squittinio segreto: intanto comunico alla Camera il risultato della votazione fatta nella tornata di ieri.

Nomina dei commissari di vigilanza sul Fondo del culto.

Votanti n° 237 — Maggioranza 119.

Il deputato Merzario ebbe voti 122, eletto. Manara 92, Melchiorre 68, Varè 61, Favale 48. Ballottaggio.

Viarana, 47, Pierantoni, 43, Bianchi, 35, Fano, 12, Ercole, 9, Lugli, 7, Bonacci, 5, Greco Cassia, 5, Bosselli, 4, Cencelli, 4.

Schede bianche 33. Gli altri dispersi.

Si procederà ad un ballottaggio fra gli onorevoli deputati Manara, Melchiorre, Varè, Favale, per la nomina di due altri commissari di vigilanza sul Fondo del culto.

Per la Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, il risultato fu il seguente:

Votanti n° 232 — Maggioranza 117.

Il deputato Ferrari Carlo ebbe voti 105, Simo-

nelli, 105, Griffini Luigi, 97, Mussi Giuseppe, 54, Perazzi, 48, Nervo, 24.

Secondi, 12 — Schede bianche, 32 — Altri voti dispersi.

Si procederà ad un ballottaggio tra gli onorevoli Ferrari Carlo, Simonelli, Griffini Luigi, Mussi Giuseppe, Perazzi, Nervo, per la nomina dei tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Per la nomina dei commissari di vigilanza sull'Asse ecclesiastico della provincia di Roma, il risultato della votazione di ieri fu il seguente:

Votanti n° 236 — Maggioranza 119.

Il deputato Baccelli ebbe voti 76, Morana, 75, Cencelli, 68, Greco-Cassia, 68, Mangilli, 67, Manfrin, 50.

Imperatrice, 46, Taiani, 15, Mussi Giuseppe, 15, Indelli, 9, Carnazza, 6, Celezia, 4, De Renzis, 4.

Schede bianche, 36 — Gli altri voti dispersi.

Si procederà al ballottaggio fra i deputati Baccelli, Morana, Cencelli, Greco-Cassia, Mangilli e Manfrin, non avendo nessuno di essi ottenuto la maggioranza nella prima votazione.

Prima di procedere allo squittinio segreto sui progetti di legge testè votati nei loro articoli, e prima di procedere a queste elezioni, si addiverrà all'estrazione della Commissione, la quale, unitamente all'ufficio di Presidenza, si recherà il primo giorno dell'anno a complimentare Sua Maestà ed i Reali Principi.

Propongo che la Commissione, come di consueto, sia composta di dodici deputati.

Non essendoci opposizioni, si comporrà di dodici deputati.

(*Si procede al sorteggio.*)

La Commissione rimane composta degli onorevoli deputati Marolda-Petilli, Viacava, Saluzzo di Monterosso, Fambri, Serra, Cordova, Odiard, Cocozza, Cadenazzi, Toaldi, Cairoli, Pontoni.

Supplenti: Griffini Paolo, Trevisani Giovanni, Robecchi, Verzeguassi.

La Commissione avrà in tempo debito avviso del giorno in cui Sua Maestà la riceverà.

Si procede alla chiama per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, i cui articoli furono testè votati, e per la votazione di ballottaggio relativa alla formazione degli accennati Commissari.

Prego i signori deputati di non allontanarsi, perchè v'è una proposta sulla quale bisogna deliberare.

(*Segue l'appello nominale.*)

Annunzio alla Camera il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Transazione colla società Vitali, Charles e Pi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

card per lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

Presenti	304
Votanti	302
Maggioranza	152
Voti favorevoli	196
Voti contrari	106
Astenuti	2

(La Camera approva.)

Proroga del corso legale dei biglietti di banca.

Presenti	305
Votanti	304
Maggioranza	153
Voti favorevoli	257
Voti contrari	47
Astenuti	1

(La Camera approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1878.

Presenti e votanti	304
Maggioranza	153
Voti favorevoli	267
Voti contrari	37

(La Camera approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1878.

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	268
Voti contrari	38

(La Camera approva.)

Prego gli onorevoli deputati a prendere i loro posti.

Sono state depositate al banco della Presidenza le seguenti proposte.

L'una degli onorevoli Corte e Marazio, così concepita :

« I sottoscritti propongono che la Camera si aggiorni al 15 gennaio prossimo. »

L'altra è del deputato Pissavini, formulata come appresso :

« Il sottoscritto propone che la Camera sia convocata con avvisi da inviarsi a domicilio degli onorevoli deputati. » (*Benissimo!*)

Essendo la proposta dell'onorevole Pissavini più larga di quella degli onorevoli Corte e Marazio, deve avere la precedenza nella votazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (*Segni d'attenzione*).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho domandato la pa-

rola per presentare una semplice osservazione alla Camera.

Durante la crisi mi pare che sia difficile poter convocare la Camera a giorno fisso.

MARAZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Potrebbe presentarsi il bisogno prima, potrebbe presentarsi più tardi. Certo che non si può prendere adesso una risoluzione per una convocazione a giorno fisso. Starà ai nuovi ministri il mettersi d'accordo col presidente della Camera per fissare il giorno della convocazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Marazio.

MARAZIO. È verissimo che la Camera non può sapere con precisione se al 15 gennaio il Ministero sarà costituito e già in grado di presentarsi a questa Assemblea. Ma che monta? Se si verificasse il caso che il Ministero non potesse in quel giorno ancora presentarsi alla Camera, non avrebbe a fare altro che a prorogare con decreto reale la Sessione, per il tempo necessario a mettersi in grado di presentarsi alla Camera. (*Rumori — Disapprovazioni generali a sinistra*)

Alcune voci. Sì! sì!

MARAZIO. Questa è la cosa più naturale del mondo. Non si tratta punto di chiudere la Sessione.

Suppongo che coloro i quali mi hanno interrotto abbiano creduto che io intendessi parlare di chiusura della Sessione. (*No! no! — Rumori a sinistra*).

No. Io ho parlato semplicemente di proroga.

Che cosa avvenne dopo il voto del 15 dicembre 1865?

La Camera si prorogò a giorno fisso.

Il Ministero che dovette ricomporsi in quella occasione, non potendo presentarsi al giorno prefisso, prorogò, con un decreto, la Sessione, al giorno in cui gli era possibile adempiere al debito suo. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Voteranno.

MARAZIO. Ma, signori, si tratta dei diritti della Camera. Se qualcheduno vuol farne getto con grande spensieratezza, padronissimo; io, per me, non lo seguo.

Signori, che cosa può avvenire?

Ora ci è l'onorevole Depretis che è incaricato di comporre il Gabinetto.

Sappiamo tutti quanto l'onorevole Depretis sia geloso osservatore delle forme costituzionali; ma domani sapete voi a chi può essere dato l'incarico? (*Rumori e disapprovazioni a sinistra*).

Può essere dato l'incarico a chi non sia un così geloso custode delle forme costituzionali come l'o-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

norevole Depretis, il quale potrebbe convocare anche la Camera al mese di marzo o di aprile.

Io dico adunque che la proposta mia e dell'onorevole Corte salva perfettamente le prerogative della Camera, e quelle del potere esecutivo, le quali a me stanno tanto a cuore quanto quelle della Camera. (*Mormorio a sinistra.*)

DEL GIUDICE. Io mi permetto di sottoporre alla Camera alcune brevi considerazioni in risposta alle parole pronunziate dall'onorevole Marazio.

Qui non è questione d'invadere i diritti del potere esecutivo; è questione d'intendersi su di una cosa circa la quale naturalmente Governo e Camera hanno un uguale desiderio, cioè quella di avvicinare più che sia possibile la ripresa dei lavori parlamentari.

Però, nel prendere una determinazione di questa natura, bisogna adottare quel temperamento che è il più corretto. Ora, dalle parole dell'onorevole Marazio, traspariva questo concetto, anzi egli lo dichiarò esplicitamente, che, qualora al 15 gennaio il Ministero non si trovasse nel caso di presentarsi dinanzi alla Camera, provocasse da Sua Maestà un decreto col quale la ripresa dei lavori parlamentari fosse ulteriormente aggiornata.

Questo fatto metterebbe naturalmente il Governo nella condizione di dovere contravvenire ad una deliberazione presa dalla Camera. (*Voci a destra: No! no!*) Nè mi muove il precedente cui l'onorevole Marazio ha fatto appello; perchè io vorrei che si smettesse una volta quest'abitudine di andare a pescare tra i precedenti quelli che sono per avventura meno corretti.

Ora, siccome non si può evidentemente determinare fino da questa sera il giorno in cui la Camera debba riaprirsi, mentre è certo d'altra parte che il Ministero il quale sarà per risultare dalla soluzione della crisi avrà interesse che il Parlamento sia sollecitamente convocato, parmi che il sistema più corretto, e che non è in opposizione coi concetti di nessuno, sia quello di lasciar libera al Governo la facoltà di convocare la Camera quando crederà di poterlo fare.

CORTE. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Siccome io intendeva parlare nello stesso senso dell'onorevole Del Giudice, così lascio la parola all'onorevole Corte, riservandomi di rispondere qualora fosse necessario.

CORTE. A me è parso, guardando la data di quest'oggi (che è il 19 di un mese che ha 31 giorni), che il domandare che la Camera si riconvocasse il 15 gennaio, fosse un dare tutta la maggiore am-

piezza e latitudine alla formazione di qualunque Gabinetto. In trenta giorni se ne possono fare e disfare dei Gabinetti.

Ora, è strano, a mio avviso, che si abbia così poca fiducia nella persona che è incaricata di formare il Gabinetto, da credere che non riesca a costituirlo in trenta giorni.

Ora, noi siamo in questa condizione: abbiamo da un lato il Gabinetto dimissionario, e dall'altro la Camera che si vuole prorogare all'infinito, perchè l'Italia può procedere bene senza governo.

Io credo invece che convenga aggiornarsi a termine fisso. Se al giorno stabilito il Ministero, per qualche ragione non potrà convocarci, prorogherà la Camera. Si sono già votati i bilanci per un anno, e in via meramente amministrativa, senza discussione, a suono di tamburo; che si voglia ora dare facoltà al Ministero, che noi non sappiamo di chi potrà venire composto, di tenerci a casa anche sino al mese di marzo o d'aprile, mi pare cosa poco conforme a quel sentimento di gelosa custodia dei diritti e delle prerogative del Parlamento, di cui noi deputati più specialmente dovremmo essere tenaci.

Voci. Ai voti! ai voti!

DI SAN DONATO. Andiamo ai voti; questa non è una questione da spendervi intorno molte parole.

ENGLÉN. Quando il Parlamento si proroga nelle condizioni normali del Governo, si è sempre data al presidente la facoltà di convocare i deputati a domicilio; ma nel momento attuale in cui travessiamo una crisi, parmi che, per la dignità e per il rispetto che si deve al Parlamento, non convenga prorogarci a tempo indefinito ed essere licenziati indeterminatamente.

La proposta dell'onorevole Pissavini ha questo inconveniente.

D'altra parte la proposta che fa l'onorevole Corte ha pure i suoi inconvenienti, perchè fissando un giorno preciso, impedisce che il Governo possa convocarlo prima senza esservi, o almeno senza far supporre un motivo straordinario, o lo mette nella necessità che non potendo riconvocare il Parlamento per quel dato giorno, si troverebbe costretto a ricorrere a qualche misura o inopportuna o non molto approvabile; quindi io mi accosterei alla proposta dell'onorevole Pissavini col seguente emendamento che il presidente convochi a domicilio i deputati, ma non oltre il 20 gennaio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo la Camera se è appoggiata.

CORTE. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Io dichiaro a nome mio e dell'onorevole Marazio,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

col quale ho avuto l'onore di presentare una proposta, che, se la Camera adotta la proposizione dell'onorevole Pissavini coll'aggiunta fatta dall'onorevole Englen, noi ci associamo a quest'ultima e ritiriamo la nostra.

PISSAVINI. Mi duole di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Englen, ed alle ragioni addotte dall'onorevole Del Giudice ne aggiungerò una sola, ed è che mi sembra che la mia proposta non tolga la facoltà al presidente della Camera di riconvocarla anche prima del 20 gennaio. Per questa e per le altre ragioni addotte dall'onorevole Del Giudice, io dichiaro d'insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura stata poc' anzi appoggiata.

(La discussione è chiusa.)

Abbiamo la proposta dell'onorevole Pissavini, la quale, come ho già detto, suona così « che sia convocata la Camera con avviso da mandarsi a domicilio ai signori deputati. »

Alla medesima l'onorevole Englen fa l'aggiunta: « purchè non più tardi del 20 gennaio. »

A siffatta proposta gli onorevoli Corte e Marazio ne sostituiscono un'altra, colla quale mentre si stabilisce che la convocazione debba farsi con avviso a domicilio, si aggiunge che la stessa non abbia luogo più tardi del 20 gennaio.

Ora siccome la proposta Pissavini è sempre la più larga, le do la preferenza nel metterla ai voti **CORTE.** L'altra è un emendamento ed ha la precedenza.

PRESIDENTE. È un'aggiunta che ne limita la portata.

ENGLÉN. La mia proposta è un emendamento e l'emendamento deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Englen dichiara che la sua proposta è un emendamento, la metterò ai voti prima della proposta Pissavini.

Coloro che approvano che la Camera sia convocata con avviso da trasmettersi a domicilio, purchè non più tardi del 20 gennaio, vogliono alzarsi.

(Fatta prova e controprova la proposta dell'onorevole Englen è respinta.)

Pongo ora ai voti la proposta dell'onorevole Pissavini, per la quale la Camera sarà convocata con avvisi da trasmettersi al domicilio di ciascun deputato.

(È approvata.)

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Dovevano chiederla prima.

Quando il voto è proclamato non possono più chiedere la controprova. (*Bravo! Bene!*)

I risultati delle nomine delle Commissioni fatte a scrutinio segreto saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale.

La seduta è levata alle 5 40.

